



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

PRESSO L'AZIENDA USL DI _____

(IN APPLICAZIONE DELLA D.G.R. 965/2018)

TRA

L'Azienda USL di _____ (di seguito denominata Azienda) con sede legale in _____ (_____) Via _____ n° _____, Codice Fiscale e Partita Iva _____, rappresentata dal Direttore Generale, _____;

E

L'Associazione _____ (_____) (di seguito denominata Associazione) con sede in _____ (_____), via _____, _____, Codice Fiscale _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ (_____) il _____ e domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di legale rappresentante dell'Associazione;

PREMESSO CHE

- le Associazioni di Volontariato possono accedere al convenzionamento con le strutture pubbliche secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, Codice del Terzo Settore;
- l'Associazione sopra indicata ha presentato richiesta di convenzionamento con l'Azienda per lo svolgimento della seguente attività _____;
- l'Azienda, previa verifica del possesso da parte della Associazione in questione dei requisiti prescritti dal D.Lgs.117/17 e degli art. 13 e 14 della L. R. n. 12/2005, ha individuato l'Associazione _____ per la stipula della Convenzione richiesta;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 965 del 25/06/2018 sono state fornite indicazioni in merito agli accordi tra associazioni o organizzazioni di volontariato e/o enti del Terzo Settore presenti sul territorio finalizzati all'assistenza sanitaria a categorie fragili.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Premessa

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. La stipula della presente Convenzione impegna l'Associazione all'osservanza delle norme previste dal Codice del Terzo Settore relative alle Associazioni di Volontariato *(nb: se l'accordo riguarda tale categoria)*

ART. 2 Oggetto

Le parti intendono garantire, come indicato nella DGR 965/2018, attraverso il coordinato esercizio delle rispettive competenze, la più efficace e tempestiva erogazione in favore di pazienti comunitari (ENI), extracomunitari (STP e PSU) e italiani indigenti, delle prestazioni sanitarie e/o ambulatoriali, qualora gli stessi non abbiano l'assegnazione del medico di medicina generale. L'Azienda USL e l'Associazione collaborano al fine di garantire alla popolazione che entra in contatto con l'Associazione la fruizione dell'assistenza ad essa dovuta ai sensi della normativa vigente, facilitando, supportando e sostenendo l'accesso alla rete dei servizi sanitari e socio-sanitari offerti dall'Azienda USL alla popolazione citata.

L'Associazione si impegna a svolgere gratuitamente, presso _____ (indicare il nome e specificare se si tratta di una sede dell'Associazione – **con relativa autorizzazione sanitaria** o di una struttura aziendale) _____ la seguente attività _____ (descrizione dell'attività) _____ (nel caso in cui venga svolta attività specialistica compilare allegato 1)

Queste azioni sono svolte in proprio, come attività complementare e non sostitutiva dei servizi di competenza dell'AUSL anche in collaborazione con i professionisti dell'AUSL di volta in volta identificati.

Il servizio si svolge presso l'ambulatorio _____ dell'Associazione (o all'interno di struttura aziendale) con le seguenti modalità: (AD ESEMPIO)

- Attività medica di base, libero accesso fino ad esaurimento della richiesta di assistenza nei seguenti giorni:

Lunedì dalle _____ alle _____

Martedì dalle _____ alle _____

Venerdì dalle _____ alle _____

- Attività medica specialistica, nei seguenti giorni:

Mercoledì dalle _____ alle _____

Giovedì dalle _____ alle _____

L'Azienda USL, mediante il proprio Dipartimento Farmaceutico, garantisce una fornitura di farmaci di pronto impiego e materiale di facile consumo in ambulatorio, i presidi sanitari di igiene e profilassi necessari all'attuazione di misure per prevenire il contagio di malattie trasmissibili, il materiale per medicazione, e quanto altro necessario all'attuazione delle misure di cui qui sopra, con gestione del trasporto e ritiro del materiale scaduto a proprio carico e sulla base del Prontuario Terapeutico Provinciale disponibile nel sito della scrivente Azienda USL www.ausl._____.it (consultabile on-line o scaricabile in pdf dal link della Commissione) a cui fare riferimento per l'approvvigionamento dei farmaci secondo le modalità già in essere.

Si estende la possibilità di accedere a tale Prontuario nella sua completezza, con la sola esclusione dei medicinali classificati "H/OSP" (ad esclusivo uso ospedaliero). L'Azienda USL riconosce che l'espressione "garanzia di fornitura dei farmaci" comprende anche il rispetto dei tempi di erogazione, concordati con atto formale sottoscritto a parte fra i due referenti e considerato parte integrante della presente convenzione.

L'Azienda in nome e per conto della quale sono erogate le prestazioni sanitarie si farà carico, altresì, della gestione dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo (codice EER 18.01.03*) prodotti nel corso di tali prestazioni; l'Associazione, a sua volta, si impegna a gestire tali rifiuti seguendo le istruzioni ricevute dall'Azienda

Al fine di garantire lo svolgimento dell'attività di Volontariato in modo continuativo, l'Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero di Volontari adeguato a garantire con continuità le attività previste dalla presente Convenzione.

Nei limiti previsti dalla legge l'Associazione potrà avvalersi di propri lavoratori dipendenti/autonomi.

In nessun caso le suddette prestazioni possono configurare rapporti di dipendenza o di subordinazione contrattuale o di lavoro autonomo con l'Azienda.

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e delle abilitazioni professionali per il ruolo di medico-chirurgo e per le altre figure non mediche necessarie allo svolgimento del servizio.

L'utilizzo delle apparecchiature tecnico-sanitarie in dotazione e di proprietà dell'Associazione presenti al momento della firma della presente convenzione è stato autorizzato dall'AUSL dopo averne accertato la conformità a norma. Tali apparecchiature (indicate nell'elenco allegato 2) sono di uso esclusivo degli operatori _____.

Ogni ulteriore apparecchiatura che l'Associazione riterrà opportuno acquisire dovrà essere sottoposta a verifica dell'AUSL che dovrà certificarne la conformità a norma e autorizzarne l'utilizzo. L'Azienda può concedere in comodato d'uso le proprie attrezzature per le finalità di cui alla presente convenzione come indicato nell'elenco allegato 2. (in tal caso predisporre allegato 2) In tale caso la manutenzione delle attrezzature è effettuata dalla Azienda USL previa richiesta di intervento da parte dell'Associazione.

Come previsto dalla DGR 965/2018, ai fini di garantire l'assistenza sanitaria, i medici operanti nell'ambito dell'Associazione sono ammessi all'utilizzo del Ricettario SSN, per la prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e farmaci **(erogati esclusivamente presso le farmacie ospedaliere)**; tale utilizzo è limitato alla prescrizione in favore di , soggetti comunitari (ENI), extracomunitari (STP e PSU) e italiani indigenti che non hanno l'assegnazione del medico di medicina generale.

Gli uffici preposti dell'AUSL rilasciano il tesserino STP allo straniero che si presenta direttamente, dichiarando, anche in assenza di documenti, le proprie generalità: nome, cognome, sesso, data di nascita, nazionalità.

Come previsto dalla nota regionale n. 319535 del 2.04.2019, per i cittadini che presentano dichiarazione di indigenza (mediante la compilazione di apposito modulo) l'operatore Ausl procede alla registrazione della stessa nell'Anagrafe Regionale Assistiti (ARA) e solo in questo caso i cittadini STP possono usufruire di prestazioni sanitarie in regime SSN a fronte dell'eventuale pagamento del ticket a parità di condizioni con il cittadino italiano.

L'Associazione, per le prestazioni specialistiche che non può prestare direttamente a favore di stranieri non in regola e già in possesso del tesserino STP, provvede all'invio presso gli ambulatori specialistici dell'Azienda USL. A questo scopo l'Azienda USL, attraverso il Dipartimento Cure Primarie, fornisce all'Associazione il ricettario del SSN.

Il ricettario può essere utilizzato, per cure urgenti e comunque essenziali, ancorché continuative per richiedere:

1. prescrizione di prestazioni sanitarie
2. esami clinici strumentali
3. visite specialistiche
4. farmaci

Sono urgenti le cure che non possono essere differite senza pericolo di vita o danno per la salute della persona. Sono essenziali le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita.

Sulla ricetta va indicato il codice STP, il quesito diagnostico e la precisazione che si tratta di cure urgenti ed essenziali ai sensi dell'art 35 comma 3 L.286/98; oltre al timbro del medico prescrivente e al timbro identificativo della struttura.

La normativa in materia di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) , tra cui è specificata quella in materia di stranieri, è consultabile al sito <http://salute.regione.emilia-romagna.it/cure-primarie/ticket-esenzioni/esenzioni>.

Il ricettario è nominativo e viene consegnato al medico dell'Associazione che lo ritira personalmente presso l'ufficio competente. L'Associazione si impegna a fornire al referente del Dipartimento di Cure Primarie su apposito modulo, all'inizio di ogni anno, l'elenco dei medici volontari che prestano servizio in base alla presente convenzione.

L'associazione si impegna altresì a comunicare tempestivamente, con apposita comunicazione scritta, il nominativo di nuovi medici prescrittori da inserire in Anagrafe Regionale dei medici Prescrittori (ARMP) e il nominativo dei medici prescrittori che abbiano cessato l'attività e che sono tenuti alla restituzione del ricettario.

Oltre all'assistenza medico infermieristica di primo livello, come in precedenza descritta, l'Associazione si impegna a fornire alla popolazione in condizioni di fragilità, che accede alla propria sede, le seguenti attività a supporto:

- a) attività di informazione in merito alla rete di servizi sanitari e socio-sanitari garantiti dall'Azienda USL, finalizzata alla conoscenza di tutte le opportunità di cura fornite dal Sistema Pubblico ai sensi di legge;
- b) attività di orientamento finalizzata a rendere possibile la fruizione dei servizi sanitari garantiti dall'Azienda (supporto orientamento per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale se ed in quanto dovuta, per il rilascio dei tesserini STP, ENI, per la scelta-revoca del medico ecc.);
- c) precoce rilevazione del bisogno sanitario e sociale della popolazione che accede alla sede dell'Associazione per porre il sistema pubblico a conoscenza dei bisogni e delle problematiche di natura sanitaria attinenti alla popolazione di che trattasi in un'ottica di miglioramento qualitativo dei servizi pubblici a tutela della salute privata e pubblica;

- d) collaborazione con l'Azienda USL in merito alle caratteristiche del bisogno rilevato dal punto di vista sanitario (patologie emergenti; patologie a carattere urgente ed essenziale rilevate in via prevalente ecc.-), al fine di facilitare l'Azienda USL nella programmazione ed organizzazione di servizi di cura, prevenzione e tutela della salute pubblica di propria competenza;
- e) attività di supporto nella fruizione dei servizi sanitari offerti dall'Azienda (Pronto Soccorso, accesso a visite e a prestazioni ambulatoriali ospedaliere, ecc.), mediante presa di contatto diretta con i servizi citati, eventuale accompagnamento dell'utente in casi specifici e che necessitano di supporto particolare, ecc.

La Ausl organizzerà con l'Associazione incontri periodici per la verifica dell'attività svolte e l'aggiornamento sui percorsi assistenziali, sulle procedure aziendali attinenti, sulle modifiche normative inerenti l'accesso alle prestazioni sanitarie oggetto della presente convenzione.

ART. 3 Modalità di coordinamento dei Volontari

I referenti, per la gestione delle attività sono: per l'Associazione_____e per l'Azienda_____.

All'inizio delle attività i referenti concordano le modalità e i tempi per lo svolgimento dell'attività prestata dai volontari, predispongono il programma operativo e, per la durata della Convenzione, coordinano, per quanto di competenza, l'opera dei Volontari, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L. R. n. 12/2005.

Il referente dell'Associazione si impegna a dare immediata comunicazione al referente dell'Azienda, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare ogni informazione utile e necessaria al monitoraggio dell'attività.

Analogamente, il referente dell'Azienda è tenuto a comunicare immediatamente all'ente ogni evento che possa incidere sulle attività, sui contenuti nonché sulla validità della presente convenzione.

I referenti sopra indicati vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore. Nel caso in cui l'attività dei volontari si svolga all'interno di strutture dell'Azienda, gli stessi sono tenuti a rispettare le disposizioni ivi in uso, illustrate dal Responsabile della struttura di riferimento.

La presenza dei Volontari presso la struttura dell'Azienda è accertata mediante un Registro Entrata/Uscita, ove il Volontario deve indicare la data, il cognome, il nome, l'ora di entrata e di uscita dalla struttura e apporre la propria firma; il registro, disponibile presso la struttura stessa, è posto sotto la responsabilità dei Volontari e sempre accessibile per le verifiche da parte dell'Azienda USL.

Ogni Volontario è tenuto ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo presso il quale opera e funzionale all'attività che presta e portare, in maniera visibile, un cartellino di riconoscimento, fornito dall'Associazione e recante il nome dell'Associazione di Volontariato, la dicitura "Operatore Volontario", la fotografia, il nome e il cognome del Volontario, salvo espressa richiesta del Presidente dell'Associazione di omettere il cognome.

Nel periodo di validità della Convenzione, in caso di variazione, l'Associazione invia tempestivamente all'Azienda l'elenco aggiornato dei volontari, e provvede al conseguente rilascio dei cartellini di riconoscimento ai nuovi Volontari, qualora questi operino all'interno di strutture aziendali.

ART. 4 Tutela dei Volontari

L'Associazione garantisce la tutela della salute e della sicurezza dei Volontari / propri operatori ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 3, comma 12-bis e art. 21 del D. Lgs. N. 81/2008. In particolare, si impegna a garantire:

- l'utilizzo di attrezzature di lavoro (eventuali) e personali idonee e rispondenti ai requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente;
- la possibilità di beneficiare di corsi di formazione specifici.

Aggiungere se l'attività è prestata presso l'Azienda USL:

L'Azienda fornisce ai Volontari impegnati presso le proprie strutture e alle Associazioni di appartenenza, per il tramite del Coordinatore/Direttore della struttura, dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui i Volontari sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza, adottate in relazione alla loro attività. La possibilità di esposizione ad agenti biologici da parte del Volontario è di tipo generico e paragonabile a quella del pubblico che accede a vario titolo alle strutture dell'Azienda. L'Associazione si impegna comunque a segnalare tempestivamente qualsiasi infortunio occorso al volontario anche al fine di attivare eventuali protocolli sanitari post-esposizione. Rimangono a carico dell'Associazione gli eventuali obblighi di notifica agli Istituti ed Enti assicurativi preposti. L'Azienda adotta le misure utili a ridurre al minimo i rischi di interferenze tra la prestazione dei Volontari e le altre attività che si svolgono nell'ambito della medesima struttura, ai sensi dell'art. 3, comma 12-bis del D. Lgs. N. 81/2008.

ART. 5 Doveri dei Volontari e provvedimenti in caso di inadempimento

L'Associazione vigila sull'osservanza, da parte dei Volontari, delle prescrizioni del Regolamento aziendale sul Volontariato approvato con deliberazione n....del....., che qui si intende integralmente richiamato, pena la risoluzione della presente Convenzione in caso di reiterata violazione.

Fatte salve le dovute segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti, il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedente comporta l'immediato allontanamento del Volontario dalla struttura presso cui opera da parte del Coordinatore/Direttore della struttura.

ART. 6 Oneri a carico dell'Azienda AUSL

L'Azienda si impegna a rimborsare all'Associazione le spese per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione, previa presentazione di apposita documentazione giustificativa, con cadenza _____ (da concordare in Convenzione). Il rimborso avverrà, a norma di legge, entro i successivi sessanta giorni dalla presentazione delle relative note.

Sono ammesse a rimborso le spese correlate alle attività di cui alla presente convenzione, specificatamente (*l'elencazione deve essere dettagliata e specifica, qui se ne traccia un elenco meramente esemplificativo, modificabile secondo necessità*):

- oneri relativi alla copertura assicurativa sostenuti dall'Associazione per la parte riguardante l'attività oggetto della convenzione
- spese di cancelleria di uso corrente per l'amministrazione, di cartelle cliniche ed altro materiale cartaceo ed elettronico necessario per la gestione e la manutenzione dell'archivio utenti;
- spese sostenute per la partecipazione e l'organizzazione di incontri di formazione per il personale volontario, e/o seminari o convegni di carattere medico-scientifico; acquisto di libri e di altro materiale di carattere medico-scientifico, previa formale autorizzazione dell'Azienda;
- materiale necessario per la tutela e la prevenzione nell'ambito della salute della donna e della sua vita riproduttiva;
- spese correnti per la gestione dei locali adibiti alle attività in convenzione: riscaldamento, pulizie, manutenzione, riparazioni, tinteggiature, energia elettrica, acqua e telefono;

- spese per i materiali di consumo relativi alla dotazione strumentale interna all'ambulatorio (prelievo sangue, ECG, esame urine, ecografie, eccetera);
- spese per riparazione e manutenzione delle attrezzature di laboratorio ed ambulatorio, di proprietà dell'Associazione;
- spese di trasporto dei volontari;
- altre spese direttamente riferite alle attività in convenzione, quali, ad esempio, per mediazione culturale/interpretariato

Oltre alle spese sopra elencate, ammesse al rimborso solo se documentate, l'Azienda USL riconosce, sempre entro i limiti del contributo massimo sopramenzionato, il rimborso delle spese generali di funzionamento dell'Associazione, per la parte imputabile alla convenzione. Tali spese verranno rimborsate, anche se non oggettivamente documentabili, su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal presidente, che se ne assume la piena responsabilità.

L'Azienda USL si impegna a riconoscere all'Associazione un rimborso fino ad un massimo di Euro _____ per ogni anno di attività, durante il periodo di validità della presente convenzione, nei limiti e su presentazione di apposita documentazione giustificativa.

ART. 7 Rendicontazione dell'attività

L'Associazione si impegna a redigere una relazione annuale dell'attività svolta, accompagnata da una scheda di rilevamento annuale dell'utenza seguita che contenga gli elementi utili alla valutazione dei bisogni dei pazienti e all'implementazione di strumenti di miglioramento dei servizi e dello stato di salute.

(oppure: seguendo le tempistiche, le modalità e i criteri concordati con il Coordinatore/Direttore della struttura e indicati nel progetto).

ART. 8 Sede dell'Associazione

Fermo restando il principio che la sede legale dell'Associazione é quella indicata nella richiesta di convenzionamento o in altri documenti ufficiali presentati, è facoltà dell'Azienda, compatibilmente con le concrete disponibilità logistiche, mettere a disposizione dell'Associazione stessa, previa richiesta di quest'ultima, adeguati spazi, eventualmente anche comuni con altre Associazioni, da destinare alle esigenze della medesima. In nessun caso i locali assegnati ai sensi del presente articolo possono essere eletti a sede dell'Associazione ai sensi dell'art. 46 del Codice Civile.

ART. 9 Formazione

L'Associazione convenzionata provvede in modo autonomo alla formazione dei Volontari/propri operatori designati a prestare la propria attività nell'ambito della presente convenzione. L'Azienda USL si impegna a comunicare i corsi di formazione organizzati dall'Azienda stessa in materie di comune interesse ai quali gli operatori dell'Associazione potranno partecipare. L'Associazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino ad iniziative formative.

ART. 10 Copertura e oneri assicurativi

L'Associazione garantisce la presenza di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, per gli infortuni e le malattie professionali terzi, stipulata a favore dei Volontari/propri collaboratori operanti nell'ambito della presente convenzione. Copia di tale documentazione deve essere prodotta alla Azienda USL.

L'Azienda, a seguito della presentazione della documentazione giustificativa, si impegna a rimborsare all'Associazione il costo di tali coperture.

L'Associazione esonera l'Ausl da qualsiasi responsabilità civile verso i terzi, per danni e malattie professionali derivanti dallo svolgimento delle attività in convenzione.

ART. 11 Risoluzione del rapporto convenzionale

Il rapporto convenzionale si risolve nei seguenti casi:

- a) gravi inadempienze ad obblighi nascenti dalla Convenzione e in essa specificamente individuati;
- b) venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell'Associazione.

ART. 12 Clausola risolutiva espressa

La Convenzione viene risolta di diritto se nel corso della sua durata l'Associazione, per qualsivoglia motivo, venga cancellata dai registri Regionali o vengano meno i requisiti previsti dalla normativa in materia di ONLUS (e successive modifiche ed integrazioni).

ART. 13 Controlli dell'Azienda

L'Azienda, mediante i propri Servizi, si riserva di verificare lo svolgimento del servizio oggetto della Convenzione in modo regolare e continuativo, nonché la qualità dello stesso, nelle modalità che verranno ritenute idonee.

ART. 14 Disposizioni in materia di tutela dei dati personali e Codice di Comportamento

L'Azienda e l'Associazione garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto sancito dal D. Lgs. N. 196/2003 (Codice Privacy) e ss.mm.ii. e dal Regolamento EU 679/2016.

I Volontari che prestano la propria opera all'interno delle strutture dell'Azienda sono designati dall'Associazione di appartenenza quali incaricati del trattamento dei dati e operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, se individuato, attenendosi alle istruzioni loro impartite. In ogni caso l'Associazione è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.

L'Associazione dovrà attenersi personalmente e tramite i suoi volontari agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento dell'Azienda USL _____ adottato con deliberazione n. _____, disponibili sul sito _____ che l'Associazione dichiara di conoscere ed accettare con la sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 15 Durata Convenzione e registrazione

La presente Convenzione ha una durata di anni _____ con decorrenza da _____. Alla scadenza la Convenzione, ricorrendo le condizioni, potrà essere rinnovata per un ulteriore anno (o altro periodo non superiore al primo), previa adozione di un formale provvedimento da parte dell'Azienda. È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione scaduta.

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. ai sensi 82 comma 5 del D.Lgs 117/17.

ART. 16 Recesso

Le parti hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione, con preavviso di trenta giorni da comunicare a mezzo PEC a firma dei sottoscrittori della presente Convenzione.

ART. 17 Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'applicazione della presente Convenzione, non risolvibili in via bonaria, è competente il Foro esclusivo di

ARTICOLO 18 Norma finale

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si osservano le norme, statali e regionali, vigenti in materia.

Il presente atto, formato da n. _____ pagine, viene letto dalle parti e sottoscritto in calce e a margine in segno di conferma e accettazione.

L'AZIENDA AUSL

Il Direttore Generale o suo delegato

L'ASSOCIAZIONE

Il Legale Rappresentante

ALLEGATO 1)

ELENCO ATTIVITA' SPECIALISTICHE SVOLTE DALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO _____
NELL'AMBULATORIO _____

ALLEGATO 2)

ELENCO STRUMENTAZIONE PER ATTIVITA' SPECIALISTICHE SVOLTE DALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
NELL'AMBULATORIO _____:

2.1 DI PROPRIETA' DELLA ASSOCIAZIONE

2.2. IN COMODATO DALL' AZIENDA USL